



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil

S T A T U T O

**APPROVATO IL 21 SETTEMBRE 2022
VI CONGRESSO NAZIONALE**

INDICE

TITOLO I PRINCIPI COSTITUTIVI

ART. 1	DEFINIZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE	pag. 3
ART. 2	FINALITÀ	pag. 3
ART. 3	PRINCIPI FONDAMENTALI	pag. 3
ART. 4	RAPPORTI POLITICI CON LA CGIL	pag. 4
ART. 5	USO DELLA SIGLA E DEL LOGO	pag. 4
ART. 6	ISCRIZIONE AL SILP CGIL	pag. 4
ART. 7	DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI	pag. 4
ART. 8	DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI	pag. 4
ART. 9	DEMOCRAZIA SINDACALE	pag. 5
ART. 10	NORME GENERALI	pag. 5
ART. 11	INCOMPATIBILITÀ	pag. 6
ART. 12	CUMULO DI CARICHE	pag. 7

TITOLO II DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 7
ART. 14	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	pag. 7
ART. 15	CONGRESSI	pag. 8
ART. 16	CONGRESSO STRAORDINARIO	pag. 8
ART. 17	SEZIONE SINDACALE	pag. 8
ART. 18	STRUTTURA PROVINCIALE	pag. 8
ART. 19	CONGRESSO PROVINCIALE	pag. 9
ART. 20	ORGANI PROVINCIALI	pag. 9
ART. 21	STRUTTURA REGIONALE	pag. 9
ART. 22	CONGRESSO REGIONALE	pag. 9
ART. 23	ORGANI REGIONALI	pag. 9
ART. 24	STRUTTURA NAZIONALE	pag. 9
ART. 25	CONGRESSO NAZIONALE	pag. 10
ART. 26	COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE	pag. 10
ART. 27	SEGRETERIA NAZIONALE	pag. 10
ART. 28	ASSEMBLEA NAZIONALE	pag. 11
ART. 29	COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI	pag. 11
ART. 30	COMITATO DI GARANZIA – COMPOSIZIONE	pag. 12
ART. 31	COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE	pag. 12

TITOLO III DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 32	CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETÀ	pag. 12
ART. 33	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	pag. 13
ART. 34	AUTONOMIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA	pag. 13
ART. 35	UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE	pag. 13

TITOLO IV DELLA GIUSTIZIA INTERNA

ART. 36	SANZIONI DISCIPLINARI	pag. 14
ART. 37	COMITATI DI GARANZIA (I E II SEZIONE)	pag. 14
ART. 38	GESTIONE STRAORDINARIA	pag. 15
ART. 39	COMMISSARIO STRAORDINARIO	pag. 15
ART. 40	DIVIETO DI FUMO	pag. 15
ART. 41	NORMA FINALE	pag. 15

TITOLO I PRINCIPI COSTITUTIVI

ART. 1

DEFINIZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Il Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL è un'organizzazione sindacale delle operatrici e degli operatori della Polizia di Stato, costituita senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione.

Il SILP CGIL è composto, diretto e rappresentato da appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio. L'adesione al SILP CGIL è volontaria e comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto.

Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri senza distinzioni di nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, culture e formazioni politiche, sociali e di interessi, e dell'essere credente o non credente.

Il SILP CGIL ha sede in Roma.

ART. 2

FINALITÀ

Il SILP CGIL considera obiettivo irrinunciabile della propria azione il costante impegno di confederalità e la difesa dei diritti e degli interessi degli operatori e delle operatrici di polizia nel più generale interesse della collettività.

Il SILP CGIL è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica, che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.

Il SILP CGIL, nel pieno rispetto dei principi e dei precetti contenuti nella Costituzione della Repubblica nonché delle norme internazionali e dell'Unione Europea, si prefigge di garantire avanzati livelli di tutela professionale alle operatrici e agli operatori di polizia, attraverso politiche in grado di rispondere contemporaneamente alla domanda di sicurezza, di legalità e di giustizia che viene dai cittadini.

Per il raggiungimento di questi obiettivi sviluppa, tra l'altro, iniziative volte a:

- stimolare l'innovazione costante dell'Istituzione Polizia, al fine di adeguare la sua azione e la sua struttura alle esigenze di una moderna politica della sicurezza e della tutela dei diritti fondamentali della persona;
- garantire il pieno rispetto dei diritti delle operatrici e degli operatori di polizia, nel quadro di un più generale avanzamento dei diritti civili, politici e sindacali di tutti gli appartenenti ai corpi di polizia e alle forze armate;
- realizzare più avanzate condizioni di vita e di lavoro per le operatrici e per gli operatori di polizia, sul

piano normativo, economico, delle pari opportunità professionali e delle politiche di genere;

- promuovere la formazione permanente delle operatrici e degli operatori della sicurezza, da considerare risorsa strategica per l'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di polizia e per lo sviluppo professionale e la tutela delle operatrici e degli operatori;
- rilanciare il più ampio processo di democratizzazione e di riforma nell'ambito dei comparti sicurezza e difesa; fornire assistenza agli operatori di polizia nelle controversie derivanti dai rapporti di lavoro e nella tutela dei diritti sindacali;
- promuovere, d'intesa con le specifiche organizzazioni sindacali della CGIL, iniziative organizzative, politiche, legislative e sociali a tutela del personale della Polizia di Stato in quiescenza;
- sviluppare nel Paese un ampio dibattito intorno ai temi della sicurezza, della legalità, della lotta alle mafie, del modello delle forze di polizia e della politica delle strategie delle forze dell'ordine, che contribuisca ad accrescere il livello di partecipazione democratica dei cittadini affinché l'esplicazione del concetto di sicurezza partecipata si realizzi attraverso l'individuazione di nuove ed efficaci strategie di sicurezza pubblica.

ART. 3

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il SILP CGIL considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche obiettivo costante e imprescindibile della propria azione.

Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità.

Individua nella solidarietà attiva tra le lavoratrici e i lavoratori un fattore decisivo per l'affermazione dei diritti umani, civili e della democrazia politica, economica e sociale.

Considera l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori valore e obiettivo strategico, fattore determinante di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e della tutela e promozione dei diritti.

Favorisce il pluralismo culturale e ideale dell'Organizzazione, come condizione della crescita della propria capacità progettuale, dell'efficacia dell'iniziativa sindacale e della democrazia interna.

Attribuisce valore primario alla propria autonomia dai partiti, dal Governo, dalle istituzioni e dall'Amministrazione.

Considera la democrazia sindacale valore dell'Organizzazione e principio ispiratore nella definizione delle scelte politico-sindacali, nella formazione dei gruppi dirigenti e nella partecipazione delle iscritte e degli iscritti a ogni aspetto della propria attività.

ART. 4 RAPPORTI POLITICI CON LA CGIL

Il SILP CGIL si ispira, nello svolgimento della propria azione, ai valori ideali e culturali della CGIL.

Il SILP CGIL considera la modifica degli articoli 82 e 83 della Legge 121/81 obiettivo politico imprescindibile dell'Organizzazione, al fine di poter realizzare normali relazioni di carattere organizzativo con la CGIL.

Alla CGIL è riconosciuta in qualsiasi momento la facoltà, esercitabile a suo insindacabile giudizio, di escludere l'uso della propria sigla accanto a quella del SILP CGIL.

Al SILP CGIL non è riconosciuta la facoltà di esclusione della sigla della CGIL senza il consenso di quest'ultima.

I rappresentanti della CGIL sono invitati permanenti a tutti i Congressi ed ai lavori dei Comitati Direttivi del SILP CGIL, ai rispettivi livelli.

ART. 5 USO DELLA SIGLA E DEL LOGO

La sigla e il logo del SILP CGIL possono essere utilizzati soltanto dagli organi statuari o da essi autorizzati.

ART. 6 ISCRIZIONE AL SILP CGIL

L'iscrizione al SILP CGIL avviene mediante domanda alla Struttura territoriale competente e sottoscrizione della relativa delega.

A tutela dell'Organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena e di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche, a carattere fascista o razzista).

Le situazioni previste dal precedente comma costituiscono causa di interruzione del rapporto associativo con il SILP CGIL.

ART. 7 DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti al SILP CGIL hanno uguali diritti.

Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica.

Ogni iscritta e ogni iscritto al SILP CGIL ha diritto di concorrere, secondo le regole dell'Organizzazione, alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni

vertenza sindacale.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei servizi organizzati dalle Strutture del SILP CGIL.

Il SILP CGIL adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'Organizzazione da parte delle iscritte e degli iscritti, anche attraverso la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi settori di iniziativa.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati degli addebiti mossi alla loro attività e alla loro condotta, a esercitare pienamente la difesa delle proprie ragioni e a ricorrere, secondo le regole statuarie, contro le decisioni adottate nei loro confronti in prima istanza.

Hanno diritto, inoltre, a opporsi legittimamente agli atti e fatti contrari ai principi statuari, anche attraverso l'attivazione delle procedure di garanzia statutaria e di giustizia interna.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori/elettrici e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Il voto è eguale, libero, personale o, quando previsto, espresso a mezzo delle delegate/delegati.

Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell'Organizzazione – posizioni collettive di minoranza o di maggioranza.

ART. 8 DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti partecipano all'attività dell'Organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e ai provvedimenti deliberati dagli organi statuari e dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi individuati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle iscritte e degli iscritti rappresentati, preservando l'unità e l'immagine del SILP CGIL.

ART. 9 DEMOCRAZIA SINDACALE

Il SILP CGIL considera la democrazia, fondata sul mandato delle lavoratrici e dei lavoratori, il principio fondamentale da assumere per la definizione di tutte le fasi negoziali dell'attività contrattuale. La consultazione delle iscritte e degli iscritti è fondamentale per l'approvazione delle piattaforme contrattuali e degli accordi sia a livello nazionale che decentrato. Per gli stessi fini è obbligatoria la consultazione preventiva degli organismi statuari competenti.

Fattori essenziali della vita democratica dell'Organizzazione sono:

- a) la garanzia della massima partecipazione di ogni iscritta e di ogni iscritto all'attività del SILP CGIL;
- b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'Organizzazione ai vari livelli;
- c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte e degli iscritti, e la previsione della convocazione straordinaria delle stesse, a norma del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari;
- d) la garanzia del diritto al dissenso la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
- e) l'unicità dell'Organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti.
- f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la rappresentanza della sintesi degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà, affinché si affermi, nella cultura e nella forza contrattuale del SILP CGIL, il valore della confederalità;
- g) la definizione delle prerogative e delle attribuzioni degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:
 - di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo;
 - di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale del SILP CGIL e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria;
 - di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia;
 - di garanzia statutaria – intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con lo Statuto del SILP CGIL – attribuita al Collegio

statutario nazionale;

- h) l'affermazione di una norma antidiscriminatoria che renda il SILP CGIL un sindacato di donne e di uomini ovvero favorisca la partecipazione di un'adeguata rappresentanza di genere nella formazione degli organismi statuari a qualsiasi livello, agevoli forme di aggregazione che le donne autonomamente si scelgono, garantendone la concreta agibilità politica e prevedendo per le stesse, a livello nazionale, una sede di relazione e confronto sui temi di interesse, al fine di promuovere mirate iniziative politiche.
- i) Il carattere vincolante, per l'intera Organizzazione del SILP CGIL, della sopra indicata norma antidiscriminatoria;
- j) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti da cui scaturisce l'impegno a prevedere negli organismi esecutivi la presenza di giovani, indispensabili per la continuità della rappresentanza e la vita dell'Organizzazione;
- k) la valorizzazione dei quadri sindacali.

Obiettivo strategico dell'Organizzazione è il rinnovamento dei quadri dirigenti attraverso il limite di mandato nell'incarico di Segretario generale a non più di otto anni, nel momento in cui vi sarà il riconoscimento delle piene libertà sindacali anche per le lavoratrici e i lavoratori di polizia.

Al Comitato direttivo nazionale del SILP CGIL spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto stabilito nel presente articolo.

Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Inoltre il carattere democratico dell'Organizzazione è garantito:

- dallo svolgimento dei Congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dell'elezione negli stessi degli organismi dirigenti;
- dall'eventuale applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei Congressi, del voto segreto.

ART. 10 NORME GENERALI

Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna del SILP CGIL si fa rinvio ai regolamenti organizzativi del Comitato direttivo nazionale e ai regolamenti approvati per lo svolgimento dei Congressi, che conservano la loro efficacia nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro.

La riunione degli organismi viene decisa dalla Segreteria e convocata dal Segretario generale, dal Segretario organizzativo o da altro Segretario incaricato.

Qualora 1/3 dei componenti dell'organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario generale ha

ART. 11 INCOMPATIBILITÀ

l'obbligo di convocarlo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e di avvisare senza ritardo la Segreteria della Struttura superiore.

Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria del livello territoriale superiore, che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

La richiesta di convocazione da parte di 1/3 dei componenti del Comitato direttivo nazionale deve essere esaudita comunque entro 15 (quindici) giorni.

Il Comitato direttivo potrà eleggere un Presidente o una Presidenza: il tal caso il Comitato direttivo sarà convocato dal Presidente o dalla Presidenza in luogo della Segreteria, su specifico ordine del giorno, d'intesa con la stessa Segreteria.

Gli organismi territoriali, al momento della convocazione degli organismi collegiali (Comitato direttivo), hanno l'obbligo, contestualmente alla convocazione, di darne comunicazione all'organismo di livello territorialmente superiore.

La convocazione del Comitato direttivo deve avvenire almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza che, comunque, vanno sempre preventivamente discussi e concordati con la Struttura superiore.

Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto o dalle norme regolamentari, le riunioni degli organismi del SILP CGIL sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Polizia di Stato in attività di servizio e in regola con il pagamento del contributo associativo.

Tutte le cariche direttive sono elettive.

Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro nei Comitati direttivi, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di 1/3 dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Comitato direttivo medesimo, escludendo dal novero eventuali subentri di componenti di diritto.

Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

La Struttura nazionale svolge la funzione di Centro regolatore e la esercita mediante la Segreteria nazionale.

Il componente degli organi statutari che non giustifica la sua assenza per 3 (tre) sedute consecutive, viene considerato decaduto secondo quanto previsto dal regolamento.

Il SILP CGIL ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale come pure le decisioni di ricorrere alla pressione sindacale, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dall'Organizzazione nel suo insieme.

Il principio di solidarietà contrappone il SILP CGIL a ogni logica di tipo corporativo.

Il SILP CGIL considera incompatibile l'azione di singoli o di gruppi i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale al SILP CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività a cui tende il SILP CGIL, ovvero intraprendono o favoriscono azioni organizzate che, di fronte alla controparte, rompono l'unità del SILP CGIL come soggetto contrattuale.

L'autonomia del SILP CGIL si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell'Organizzazione ai vari livelli:

- appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché di organi esecutivi degli stessi;
- qualità di componenti delle assemblee elettive dell'Unione Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
- assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale;
- assunzione dell'incarico di difensore civico;
- iscrizione o partecipazione attiva a livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale.

Trascorsi 6 (sei) mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritta/iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di 6 (sei) mesi. Sono, inoltre, incompatibili le seguenti cariche sindacali con gli incarichi nell'Amministrazione:

- organismi provinciali con l'incarico di questore o vice questore vicario;
- organismi provinciali o regionali con l'incarico di

dirigente di ufficio articolato su base interprovinciale legittimato a svolgere attività di contrattazione.

L'iscritto che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per un solo incarico, con dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal suo conferimento. Trascorso il termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione decade dalla carica sindacale.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche.

È responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione.

A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione presso il Comitato di garanzia.

Spetta al Comitato direttivo del SILP CGIL, a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, stabilire eventuali altre forme di incompatibilità che si rendano necessarie.

ART. 12 CUMULO DI CARICHE

Non sono cumulabili tra loro le seguenti cariche:

- Segretario generale nazionale o componente di Segreteria nazionale con Segretario generale o componente di Segreteria provinciale e regionale;
- Segretario generale regionale con Segretario generale provinciale, salvo delibera dei 2/3 del Comitato direttivo regionale adottata di concerto con il Centro regolatore;
- componente la Segreteria regionale con componente la Segreteria provinciale, salvo specifica delibera assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dal Comitato direttivo regionale e provinciale;
- componente il Comitato di garanzia e incarico esecutivo dello stesso livello;
- componente la 1^a Sezione con componente la 2^a Sezione del Comitato nazionale di garanzia;
- componente il Comitato nazionale di garanzia con quello di prima istanza;
- componente il Collegio nazionale dei sindaci revisori con quello regionale e provinciale;
- componente il Collegio statutario nazionale con qualsiasi altro incarico statutario di livello nazionale;
- componente l'Ufficio ispettivo centrale con qualsiasi altro incarico statutario di livello nazionale.

L'iscritto che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal conferimento.

Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione, decade dalla nuova carica.

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il SILP CGIL garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata negli articoli successivi, le strutture del Sindacato sono tra loro contitolari del trattamento e, per l'effetto, l'accordo di contitolarietà di cui all'art. 26 del Reg. UE 2016/679 è approvato dai Comitati direttivi della Struttura nazionale e delle Strutture regionali, le quali ultime agiscono anche in nome e per conto delle Strutture provinciali, e sottoscritto dai Segretari generali delle relative strutture.

Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dal Comitato direttivo nazionale, è designato dal Segretario generale, svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture provinciali e territoriali.

Il Comitato direttivo nazionale approva il Regolamento in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dell'organizzazione, che dovrà essere eseguito secondo le disposizioni previste nello stesso Regolamento.

TITOLO II DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 14 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del SILP CGIL, in ogni suo organismo e articolazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e delle iscritte, dei lavoratori e delle lavoratrici e il più efficace impegno verso l'unità sindacale.

Il SILP CGIL organizzativamente si articola in:

- a) Sezione sindacale;
- b) Struttura provinciale;
- c) Struttura regionale;
- d) Struttura integrata o unificata secondo le deliberazioni degli organi previste dallo Statuto;
- e) Struttura nazionale.

La Struttura integrata o unificata di cui al precedente punto d) costituisce una forma organizzativa straordinaria, rispondente a criteri di flessibilità dell'Organizzazione, che può essere adottata, anche temporaneamente, per meglio adattarsi a esigenze di carattere politico/organizzativo.

Per la sua attuazione o, successivamente, per l'eventuale ripristino delle Strutture provinciali/regionali ordinarie dovrà essere seguita la seguente procedura:

1. proposta del Centro regolatore;
2. parere dei Comitati Direttivi provinciali/regionali interessati;
3. delibera del Comitato direttivo nazionale di attuazione o di ripristino, con conseguente convocazione della procedura congressuale delle Strutture provinciali/regionali interessate;
4. svolgimento dei Congressi delle Strutture interessate.

ART. 15 CONGRESSI

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle articolazioni della Struttura organizzativa del SILP CGIL.

Il Congresso si riunisce ordinariamente ogni quattro anni su convocazione del Comitato direttivo nazionale. L'ordine del giorno del Congresso è formulato dallo stesso organo e reso noto almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione del Congresso stesso.

Le stesse modalità vengono seguite per il Congresso nazionale, regionale, provinciale e della Sezione sindacale.

I compiti del Congresso sono:

- eleggere il Comitato direttivo;
- eleggere il Collegio dei sindaci revisori;
- eleggere il Comitato di garanzia;
- eleggere il Collegio statutario;
- eleggere l'Ufficio ispettivo centrale.

Il Comitato direttivo nazionale delibera l'approvazione di un Regolamento per lo svolgimento dei congressi, che garantisca, in particolare, l'attuazione dei principi di cui all'art. 9 dello Statuto.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle iscritte/iscritti nella modalità previste dal Regolamento congressuale.

Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegate/delegati ai Congressi nei successivi gradi sono di competenza del Comitato direttivo dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo stabilisce anche il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri delle delegate e dei delegati.

ART. 16 CONGRESSO STRAORDINARIO

Il Congresso straordinario è convocato su richiesta motivata di un numero di iscritti pari ad 1/3 a livello nazionale ed alla metà a livello regionale, provinciale. Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite secondo quanto previsto dal

Regolamento e consegnate alla Struttura superiore. Entro 60 (sessanta) giorni, l'organismo che ha ricevuto le firme, d'intesa con il Centro regolatore, dovrà indire e gestire il Congresso straordinario secondo quanto previsto dall'art. 15 (Congressi).

In caso di Congresso straordinario nazionale, spetta al Comitato direttivo nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario.

ART. 17 SEZIONE SINDACALE

La Sezione sindacale è la struttura di base del SILP CGIL.

Prende il nome del posto di lavoro e della località ove ha sede.

Può essere costituita in ogni luogo di lavoro con almeno 5 (cinque) iscritti.

Nel posto di lavoro con meno di 5 (cinque) iscritti si può procedere alla nomina di un Rappresentante.

In questo caso ai fini dell'elezione dei delegati al Congresso provinciale si procede mediante accorpamento con altri posti di lavoro.

Alla Sezione sindacale appartengono i lavoratori e le lavoratrici della Polizia di Stato iscritte/iscritti al SILP CGIL.

Essa per la comunicazione fa capo alla Segreteria provinciale e assolve ai seguenti compiti:

- provvede all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro;
- conduce, d'intesa con la Segreteria provinciale, le vertenze con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità e mense, e vigila sull'applicazione degli accordi;
- organizza il Congresso e le assemblee di iscritti/iscritte della Sezione sindacale;
- elegge il Rappresentante o il Segretario e la Segreteria della Sezione sindacale;
- elegge i delegati per il livello congressuale superiore.

ART. 18 STRUTTURA PROVINCIALE

La Struttura provinciale rappresenta il SILP CGIL nella Provincia e attua la contrattazione decentrata nell'ambito delle direttive generali del sindacato.

Elabora la politica sindacale provinciale in linea e nell'alveo delle scelte di politica nazionale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, garantisce la circolazione dell'informazione e raccorda la propria azione, con la Struttura regionale e nazionale.

Organi della Struttura provinciale sono:

- il Congresso provinciale;
- il Comitato direttivo provinciale;

- la Segreteria provinciale;
- il Collegio dei sindaci revisori.

L'Attivo dei quadri è la riunione dei Rappresentanti dei posti di lavoro, dei Segretari delle Sezioni sindacali e dei componenti delle Commissioni previste dagli accordi sindacali.

L'Attivo dei quadri è organo esclusivamente consultivo della Segreteria provinciale e viene convocato dalla stessa almeno una volta l'anno.

ART. 19 CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso provinciale ha i seguenti compiti:

- esamina e discute le politiche e l'attività del SILP CGIL sul territorio provinciale e ne stabilisce gli indirizzi;
- discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto;
- discute e vota i documenti congressuali provinciali;
- elegge il Comitato direttivo provinciale, il Collegio dei sindaci revisori e i delegati e le delegate al livello congressuale superiore.

ART. 20 ORGANI PROVINCIALI

Il Comitato direttivo provinciale, la Segreteria e il Collegio dei sindaci revisori della Struttura provinciale hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale.

Il Comitato direttivo provinciale elegge il Segretario generale provinciale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria provinciale.

ART. 21 STRUTTURA REGIONALE

La Struttura regionale ha compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture provinciali, di studio, ricerca, e approfondimento e di rappresentanza del SILP CGIL nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza regionale e interregionale.

Assicura i compiti di formazione sindacale, attiva servizi e centri di consulenza per le iscritte e gli iscritti. Coordina, d'intesa con le Segreterie provinciali, la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su base interprovinciale.

Assicura, d'intesa con le Strutture provinciali, il supporto organizzativo nei confronti di queste ultime, per quei servizi che possono essere utilmente centralizzati a livello regionale.

Organi della Struttura regionale sono:

- il Congresso regionale;
- il Comitato direttivo regionale;

- la Segreteria regionale;
- il Collegio dei sindaci revisori;
- il Comitato di garanzia di prima istanza.

ART. 22 CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso regionale si effettua dopo i Congressi provinciali ed in preparazione del Congresso nazionale.

Il Congresso regionale ha i seguenti compiti:

- esamina e discute le politiche e l'attività del SILP CGIL nella regione e ne stabilisce gli indirizzi;
- esamina i documenti approvati dai Congressi provinciali;
- discute, propone eventuali emendamenti e vota le tesi congressuali nazionali e le proposte di modifica dello Statuto;
- discute e vota i documenti congressuali regionali;
- elegge il Comitato direttivo regionale, il Collegio dei sindaci revisori e il Comitato di garanzia di prima istanza;
- elegge i delegati e le delegate al Congresso nazionale.

ART. 23 ORGANI REGIONALI

Il Comitato direttivo regionale e la Segreteria della Struttura regionale hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale.

I Segretari generali provinciali sono componenti di diritto del Comitato direttivo regionale.

Il Comitato direttivo regionale elegge il Segretario generale regionale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria regionale.

Per la Valle d'Aosta gli organismi, i compiti e i contributi sindacali di cui agli articoli 18 (Struttura provinciale), 19 (Congresso provinciale) e 20 (Organi provinciali), sono assorbiti dalla Struttura regionale.

Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol i compiti della Struttura regionale vengono svolti autonomamente dalle Strutture provinciali di Trento e Bolzano, le quali designano d'intesa, o secondo il criterio della rappresentatività, un loro delegato regionale.

ART. 24 STRUTTURA NAZIONALE

La Struttura nazionale determina le politiche istituzionali, contrattuali e organizzative del SILP CGIL.

Svolge la funzione di Centro regolatore e la esercita mediante la Segreteria nazionale. Organi della

Struttura nazionale sono:

- il Congresso nazionale;
- il Comitato direttivo nazionale;
- la Segreteria nazionale;
- il Collegio nazionale dei sindaci revisori;
- i Comitati nazionali di garanzia, I sezione e II sezione;
- il Collegio statutario nazionale;
- l'Ufficio ispettivo centrale;
- l'Assemblea nazionale.

ART. 25 CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso nazionale ha i seguenti compiti:

- elabora le linee di politica sindacale del SILP CGIL che vengono osservate da tutte le Strutture;
- elegge il Comitato direttivo nazionale;
- elegge il Collegio nazionale dei sindaci revisori;
- elegge i Comitati nazionali di garanzia, I sezione e II sezione;
- elegge il Collegio statutario nazionale;
- approva le modifiche dello Statuto.

Solo al Congresso nazionale compete il potere di deliberare l'eventuale scioglimento del SILP CGIL.

Tale decisione, per essere valida, deve essere indicata nell'ordine del giorno di convocazione del Congresso e deve essere presa a maggioranza qualificata di 3/4 dei delegati al Congresso stesso.

In tale sede si delibera anche sulla destinazione del patrimonio del SILP CGIL.

ART. 26 COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Comitato direttivo nazionale è l'organo deliberante del SILP CGIL tra un Congresso e l'altro, nonché di direzione politica nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso nazionale e approva annualmente il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Esso deve, quindi, esprimere una significativa rappresentanza di tutto il territorio nazionale, secondo anche criteri di solidarietà e presenze di genere.

Compete al Comitato direttivo nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di azione del SILP CGIL e il necessario coordinamento delle strutture in cui il SILP CGIL si articola.

Convoca, in via ordinaria e straordinaria, il Congresso. È convocato dalla Segreteria nazionale di norma una volta a trimestre o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Comitato direttivo potrà eleggere un Presidente o una Presidenza: il tal caso il Comitato direttivo sarà convocato dal Presidente o dalla Presidenza in luogo della Segreteria nazionale, su specifico ordine del giorno, d'intesa con la stessa Segreteria nazionale, nei

termini di cui al precedente capoverso.

A esso è affidato, altresì, il compito di deliberare in apposite sessioni sulle materie rinviate dagli articoli 9 e 10 del presente Statuto; sulle normative in materia di Regolamento del personale; sulle percentuali di riparto della canalizzazione delle risorse; sull'applicazione di disposizioni amministrative; sulle regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; sulla definizione di strutture di rappresentanza.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare all'interruzione del rapporto associativo.

Il Comitato direttivo del SILP CGIL è eletto dal Congresso, che fissa il numero dei suoi componenti.

Sono componenti di diritto del Comitato direttivo nazionale i Segretari nazionali e i Segretari generali regionali: per le Province autonome di Trento e Bolzano il loro delegato regionale.

Il Comitato direttivo si dota di un Regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento.

Il Comitato direttivo elegge il Segretario generale nazionale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria nazionale.

Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.

ART. 27 SEGRETARIA NAZIONALE

La Segreteria nazionale è l'organo politico di direzione esecutiva del SILP CGIL, attua le decisioni del Comitato direttivo e assicura la gestione continuativa del SILP CGIL, assumendo anche la funzione di Centro regolatore.

Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso.

La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Segretario generale coordina i lavori della Segreteria nazionale.

A ogni componente della Segreteria viene affidato un incarico operativo, da parte della stessa, su proposta del Segretario generale.

Il componente della Segreteria risponde del suo operato all'organo esecutivo.

La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo.

Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della

revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo.

La Segreteria si dota di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

La Segreteria assicura, altresì, la direzione quotidiana delle attività del SILP CGIL, rappresenta il SILP CGIL nei confronti delle controparti nazionali in tutti i momenti di contrattazione e può intervenire in quelli di contrattazione articolata nel territorio; gestisce direttamente la comunicazione relativa anche a vicende locali quando queste assumono rilevanza nazionale; mantiene un contatto permanente con la CGIL, con Federazioni o Sindacati di categoria, con le Strutture regionali e provinciali del SILP CGIL, con enti, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne.

Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo competente.

La Segreteria nazionale, per l'esercizio della propria funzione, si potrà avvalere di organi di supporto (aree, dipartimenti, uffici, coordinamenti, gruppi, servizi, ecc.), per meglio rispondere alle esigenze dell'Organizzazione nei diversi ambiti come ad esempio quello della comunicazione, della formazione, dei servizi previdenziali e assistenziali, della tutela individuale, della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Provvede alla loro organizzazione e funzionamento, ne coordina l'attività nei vari campi e ne nomina gli addetti e i responsabili dandone comunicazione al Comitato direttivo nazionale.

La rappresentanza legale del SILP CGIL di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

- a) al Segretario generale, con possibilità di delega come previsto al punto successivo;
- b) ad altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria nazionale, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro;
- c) in caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a. è affidata, in assenza o per impedimenti di questi, ad altro componente della Segreteria.

La possibilità di delega di cui alla lettera b) riguarda gli aspetti gestionali delle materie indicate e le relative prerogative decisionali nei limiti fissati dalla stessa delibera; con analoga delibera la Segreteria nazionale del SILP CGIL può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina. Tali delibere vengono formalmente comunicate al Comitato direttivo.

L'Esecutivo dei Segretari regionali del SILP CGIL, composto dai Segretari generali regionali, è organo consultivo della Segreteria nazionale e viene convocato dalla stessa almeno due volte all'anno.

ART. 28 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale può essere convocata dal Comitato direttivo nazionale nei momenti più rilevanti della vita dell'Organizzazione, quale significativo momento di consultazione della politica generale del SILP CGIL tra un Congresso e l'altro.

Essa è composta dalla Segreteria nazionale, dal Comitato direttivo nazionale integrato dai Segretari generali provinciali che non siano componenti del medesimo organo, dal Presidente del Collegio statutario nazionale, dai Presidenti del Comitato di garanzia di I e II sezione, dal Presidente del Collegio dei sindaci revisori, dal Coordinatore dell'Ufficio centrale ispettivo, nonché dai responsabili di dipartimenti, uffici o altri organi tecnici di supporto nazionale.

ART. 29 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa del SILP CGIL.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti.

Il Collegio dei sindaci revisori accompagna con una propria relazione il bilancio del SILP CGIL; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio dei sindaci revisori presenta al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.

A questo fine le Strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori competenti e della Segreteria nazionale.

Il Collegio dei sindaci revisori elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere alle sostituzioni.

I componenti del Collegio dei sindaci revisori non possono rivestire cariche direttive o esecutive nella Struttura di cui sono sindaci revisori e partecipano, senza diritto di voto, unicamente alle riunioni dei rispettivi Comitati direttivi quando è in discussione il bilancio.

Le Segreterie nazionale, regionali e provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo ai rispettivi Collegi dei sindaci revisori e questi riferiscono con relazione scritta ai rispettivi Comitati Direttivi.

Il Presidente del Collegio dei sindaci revisori è invitato permanente al Comitato direttivo nazionale.

ART. 30
COMITATO DI GARANZIA - COMPOSIZIONE

Il Comitato di garanzia è l'organo di giustizia interna del SILP CGIL.

Esso è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e altrettanti supplenti.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Comitato di garanzia, il numero di supplenti si riducesse a 2 (due), il Comitato direttivo competente può provvedere alle sostituzioni, con voto a maggioranza dei 3/4 dei votanti.

Ogni componente il Comitato di garanzia è vincolato al massimo di riservatezza sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle stesse.

Nel Comitato di garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può coincidere con chi esprime il giudizio finale.

Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di garanzia, esercitato sia sull'intero Comitato sia sui singole/singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza di questa funzione.

Il Comitato di garanzia elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

ART. 31
COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE

Il Collegio statutario nazionale è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti delle Strutture e degli organismi del SILP CGIL.

Esso è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti – invitati permanenti – con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti.

Il Collegio statutario nazionale è eletto a voto palese dal Congresso nazionale a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti con un minimo di 4 (quattro) anni di iscrizione al SILP CGIL e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti del Collegio statutario nazionale, il numero dei supplenti si riducesse a 3 (tre), il Comitato direttivo nazionale può provvedere a sostituzione con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti.

Il Collegio statutario nazionale elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità

della convocazione e del funzionamento del Consiglio stesso.

Il Presidente del Collegio statutario nazionale è invitato permanente al Comitato direttivo nazionale.

Il Collegio statutario nazionale, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una Struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti sindacali, in relazione allo loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi del SILP CGIL, con la possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l'Organizzazione, il Collegio statutario nazionale trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento per quanto di competenza.

Il Collegio statutario nazionale del SILP CGIL ha giurisdizione sull'attività delle proprie strutture di livello inferiore. Le decisioni del Collegio statutario nazionale sono assunte con maggioranza assoluta dei componenti.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio statutario nazionale sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato direttivo nazionale.

TITOLO III
DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 32
CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETÀ

Il SILP CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori e delle lavoratrici; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle iscritte e degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle Strutture che ne hanno facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori.

Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".

La contribuzione sindacale è regolamentata secondo modalità decise dal Comitato direttivo nazionale del SILP CGIL.

Le contribuzioni versate dalle lavoratrici e dai lavoratori, a qualsiasi titolo, sono patrimonio collettivo del SILP CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico,

garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le Strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Non è ammessa per alcuna Struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre Strutture.

Le regole sul finanziamento e sui riparti sono stabilite dal Comitato direttivo nazionale e sono vevoli per tutte le istanze dell'Organizzazione.

ART. 33 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa del SILP CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlata alle esigenze ed alle possibilità economiche di ciascuna Struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, chiarezza e trasparenza.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) predisposizione annuale, da parte della Segreteria di ciascuna Struttura, attraverso l'applicazione del modello di "Piano unico dei conti", del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute;
- b) il Comitato direttivo di ogni Struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- d) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le iscritte e gli iscritti alle rispettive Strutture.

Ciascuna Struttura provinciale invierà alla Segreteria regionale competente ed a quella nazionale i bilanci approvati - preventivo e consuntivo - entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione. Con gli stessi limiti temporali, la Struttura regionale invierà i propri bilanci, preventivo e consuntivo, alla Segreteria nazionale.

Il Comitato direttivo nazionale del SILP CGIL delibera, approvandolo con maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione.

ART. 34 AUTONOMIA GIURIDICA E AMMINISTRATIVA

Le Strutture regionali e provinciali del SILP CGIL sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome.

Pertanto, salvo quanto stabilito dalla Legge, Strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi altra Struttura.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole decise dall'Organizzazione che comportino oneri alle Strutture dirette, il SILP CGIL e le sue Strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

Il SILP CGIL non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salve diverse disposizioni legislative.

La quota associativa ed i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

ART. 35 UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE

L'Ufficio ispettivo centrale è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti e ha il compito di verificare la corretta applicazione del regolamento amministrativo.

Esso è eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti al SILP CGIL che non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo al livello nazionale.

L'Ufficio ispettivo centrale può avvalersi di competenze professionali esterne.

I componenti sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia a indagine conclusa.

La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Comitato direttivo nazionale e l'eventuale ricorso al Collegio statutario che si pronuncia in un'unica istanza.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi con soggetti esterni, al controllo del rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato nella compilazione dei bilanci, nonché quelli a loro assegnanti dal Comitato direttivo nazionale.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti l'Ufficio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere alle sostituzioni.

L'Ufficio ispettivo centrale elegge al proprio interno un Coordinatore.

Le ispezioni si attivano su esplicito mandato conferito dal Centro regolatore.

L'Ufficio ispettivo centrale riferisce i risultati delle ispezioni all'organismo di riferimento e a quello che ha conferito il mandato, oltretutto, se del caso, al Collegio dei sindaci di riferimento.

Le modalità di procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi e approvato dal Comitato direttivo nazionale.

Le modalità di procedura e di funzionamento dell'Ufficio ispettivo centrale sono determinate da un apposito Regolamento proposto dall'Ufficio ispettivo nazionale e approvato dal Comitato direttivo nazionale.

Il Coordinatore dell'Ufficio ispettivo centrale è invitato permanente al Comitato direttivo nazionale.

TITOLO IV DELLA GIUSTIZIA INTERNA

ART. 36 SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altre iscritte e altri iscritti, o risulti lesivo per l'Organizzazione sindacale, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

1. biasimo scritto;
2. sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritta o iscritto;
3. in caso di iscritta o iscritto con incarichi statuari di qualsiasi livello, destituzione da tutte le cariche sindacali ricoperte;
4. espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti degli organi statuari;
- b) molestie e ricatti sessuali;
- c) atti affaristici o di collusione con la controparte;
- d) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale, la Segreteria competente o quella di livello superiore, se il caso riguarda un componente della Segreteria, può sospendere cautelativamente l'iscritta o l'iscritto

dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle funzioni di iscritta o iscritto, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale impugnazione.

Il Comitato direttivo competente dovrà, entro 30 (trenta) giorni; ratificare tale decisione.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

È facoltà dell'iscritto, destinatario di tale provvedimento, richiedere l'attivazione del Comitato di garanzia competente; in tale caso il provvedimento di sospensione cautelativa cessa con le decisioni del Comitato stesso.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale da parte delle Segreterie delle Strutture interessate della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'Organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'Organizzazione.

ART. 37 COMITATI DI GARANZIA (I E II SEZIONE)

I Comitati di garanzia costituiscono l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle iscritte e degli iscritti al SILP CGIL. Ogni iscritta o iscritto ha diritto a due livelli di giudizio.

Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito presso ogni Struttura regionale del SILP CGIL, ed è competente per i procedimenti disciplinari a carico delle iscritte e degli iscritti e dei componenti degli organismi provinciali e regionali; è eletto dal Congresso regionale a norma dell'art. 22 (congresso regionale), del presente Statuto.

Il Comitato nazionale di garanzia si articola in due Sezioni composte da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti ciascuna.

La I sezione è competente in prima istanza per i procedimenti disciplinari a carico dei/delle componenti degli organismi nazionali.

La II sezione decide sulle impugnazioni avverso le decisioni dei Comitati di garanzia di prima istanza, e su quelle avverso le decisioni della I Sezione del Comitato nazionale di garanzia, limitatamente alla verifica della regolarità delle procedure seguite. Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate con apposito regolamento predisposto dalla seconda Sezione del Comitato nazionale di garanzia e approvato dal Comitato direttivo nazionale del SILP CGIL.

I Presidenti delle due sezioni sono invitati permanenti

al Comitato direttivo nazionale.

ART. 38 GESTIONE STRAORDINARIA

Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli Organi statutari del Sindacato su scelte fondamentali di politica sindacale e contrattuale, di violazione delle norme sulla ripartizione dei contributi da parte delle Strutture provinciali e regionali e di mancato rispetto delle norme statutarie sulla attività e l'autonomia amministrativa, il Comitato direttivo nazionale, a maggioranza dei 2/3 dei presenti può, con provvedimento motivato e sulla base di un'approfondita istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli organi interessati e la nomina di un Commissario straordinario.

ART. 39 COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario straordinario provvede all'ordinaria gestione e promuove i provvedimenti per la ricostruzione degli organismi elettivi entro il termine fissato dal Comitato direttivo nazionale, che non può superare i sei mesi.

Nel caso non siano ancora venute meno le cause che hanno portato al provvedimento o non sia possibile provvedere entro il termine fissato dal Comitato direttivo nazionale il Commissario straordinario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre i tre mesi.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 37 (gestione straordinaria), del presente Statuto può essere nominato un Commissario straordinario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

ART. 40 DIVIETO DI FUMO

È fatto divieto di fumare, anche sigarette elettroniche, nelle riunioni di ogni livello sindacale di categoria e negli uffici sindacali.

ART. 41 NORMA FINALE

Lo Statuto è vincolante dalla data della sua approvazione.